



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 1809/2020

**Oggetto: BENFANTE S.R.L..P.D. N. 3711 DEL 13.10.2015 E SS.MM.II. -
AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. N. 152/2006 PER
L'IMPIANTO DI RECUPERO (R3, R12, R13) E SMALTIMENTO (D14, D15) DI RIFIUTI
NON PERICOLOSI SITO NEL COMUNE DI SANT'OLCESE IN VIA GRAMSCI, 2.
RINNOVO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI ENTRATA 520,00.**

In data 09/10/2020 il dirigente BRUZZONE MAURO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visti

il Bilancio di previsione triennale 2020-2022 approvato in via definitiva con la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 01 del 15 gennaio 2020;

la nota del Segretario della Città Metropolitana di Genova prot. n. 64304/15 del 28.07.2015 recante ad oggetto: "Nuova struttura dell'ente e iter procedurale ed istruttorio degli atti amministrativi";

il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

il D.M. 05.02.1998 recante "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

in particolare l'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che disciplina le modalità di recupero finalizzate alla cessazione dalla qualifica di rifiuto e all'ottenimento di End of Waste;

la legge Regione Liguria n. 18/1999 con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni concernenti la realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne che reca al Capo II, la disciplina prevista dall'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 152/06";

la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";

il D.Lgs. 49/2014 recante "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)";

il D.L. 17/03/2020, n.18 (Disposizioni a seguito dell'emergenza CoVid-19) e in particolare l'art.103, comma 1, che prevede che ai fini del computo dei termini dei procedimenti amministrativi non deve essere considerato il periodo compreso tra il 22/02/2020 e il 15/04/2020 e il D.L. 08/04/2020, n. 23, che all'art. 37 ha prorogato il termine del 15/04/2020 al 15/05/2020.

Atteso che

con P.D. n. 3711 del 13.10.2015 e ss.mm.ii. BENFANTE S.p.A. (ora BENFANTE S.r.l.) è stata autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss,mm,ii, alla gestione di un impianto per il recupero e lo smaltimento di rifiuti non pericolosi sito nel Comune di S.Olcese in via Gramsci 2.;

L'Azienda è autorizzata al trattamento di carta e cartone mediante operazioni di cernita al fine di ottenere End of Waste conforme ai requisiti di cui al punto 1.1.4 del Paragrafo 1.1 dell'Allegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998;

L'Azienda è altresì autorizzata all'ottenimento di End of Waste da rifiuti costituiti da pallets mediante operazioni di selezione e carpenteria;

Visti

la nota assunta a protocollo della Città Metropolitana con n. 15733 del 09.04.2020 con la quale BENFANTE S.r.l. ha presentato alla Città Metropolitana di Genova istanza di rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208;

la nota prot. 16115 del 15.04.2020.2020 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento;

Atteso che con la suddetta nota di avvio del procedimento è stato inoltre fornito:

- il nominativo del responsabile del procedimento;
- il termine di conclusione procedimento fissato dalla norma entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia ai sensi della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 09.01.2014;

Vista la nota assunta a protocollo della Città Metropolitana con n. 40471 del 02.10.2020 con la quale BENFANTE S.r.l. ha comunicato di rinunciare all'installazione della macchina per la riduzione volumetrica del polistirolo autorizzata con A.D. n. 870 del 12.04.2019 e ha trasmesso la planimetria aggiornata dell'insediamento;

Atteso che, dalla documentazione trasmessa dall'Azienda la configurazione dell'impianto è quella descritta nell'Allegato I, che fa parte integrante del presente Atto;

Viste le ordinanze il Commissario Delegato all'emergenza relativa al crollo del Ponte Morandi n. 17 del 22.11.2018, n. 19 del 13.05.2019, n. 29 del 05.11.2019, n. 5 del 24.04.2020 e n. 8 del

12.08.2020 con le quali è stato concesso all'Azienda, in deroga all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'aumento della capacità di trattamento dei rifiuti costituiti da carta e cartone da 100 t/giorno a 300 t/giorno e l'aumento delle volumetrie di stoccaggio istantaneo da 1.000 a 2.000 m³ per determinate tipologie di rifiuti;

Vista la relazione istruttoria datata 25.09.2020, predisposta da personale tecnico dell'Ufficio Rifiuti, Scarichi e Bonifiche, agli atti del procedimento e inserita nel relativo fascicolo informatico che costituisce il presupposto al seguente atto;

Atteso che

il DM 5 febbraio 1998, all'Allegato 1, Suballegato 2, relativamente ai valori limite per le emissioni conseguenti al recupero di materia da rifiuti non pericolosi in processi a freddo, stabilisce che i valori limite di emissione per gli agenti inquinanti sono fissati ai valori minimi contenuti nelle disposizioni nazionali, legislative, regolamentari ed amministrative riferite ai cicli di produzione ridotti del 10%;

il DPR 59/2013, all'Allegato I, relativamente all'attività di "Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg", per le operazioni di "taglio, rifilatura e foratura", fissa un limite per le polveri di 10 mg/Nm³;

Ritenuto pertanto necessario ridurre il limite fissato in autorizzazione per il parametro polveri dell'emissione E1 originata dall'impianto di selezione carta e cartone del 10%, portandolo da 10 mg/Nm³ a 9 mg/Nm³;

Atteso che non sono pervenuti, da parte degli Enti sentiti nel corso del procedimento, motivati dissensi che ostino al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione in questione;

Dato atto

che è stata verificata, ai sensi e ai fini dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse tra il Responsabile del Procedimento e gli istruttori tecnici nei confronti dei soggetti beneficiari, rispetto al presente provvedimento;

che il firmatario del presente atto attesta l'insussistenza di situazioni proprie, anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti dei soggetti beneficiari, rispetto al presente provvedimento

Preso atto dell'avvenuto versamento da parte di BENFANTE S.r.l. (del 08.05.2020) delle spese istruttorie a favore della Città Metropolitana secondo quanto determinato con D.G.P. n. 183/2011, da imputarsi secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice	Azione	Importo	Struttura Accertamento
3010002	3001624	320,00	376/2020

Atteso che BENFANTE S.r.l. risulta essere inserita, presso la Prefettura di Genova, in fase di rinnovo, nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, c.d. "White List", previsto dalla Legge 6/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. 18 aprile 2013;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dott. Giovanni Testini, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

A) di rinnovare, fatti salvi i diritti di terzi, a BENFANTE S.r.l.– per la durata di dieci anni dalla data del presente atto – l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. alla gestione dell'impianto di recupero (R3, R12, R13) e smaltimento (D14, D15) di rifiuti non pericolosi sito nel Comune di S.Olcese in via Gramsci 2, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) l'attività svolta presso l'impianto dovrà essere conforme alla documentazione tecnica trasmessa in allegato alla domanda e a quanto riportato nella relazione tecnica in Allegato 1 al presente atto;
- 2) nell'insediamento possono essere gestite le tipologie di rifiuti elencate nella tabella in Allegato 1 nelle relative aree individuate nella planimetria in Allegato 2;
- 3) in fase di gestione ordinaria è autorizzata una capacità massima di trattamento (R3) dei rifiuti costituiti da carta e cartone pari a 100 t/giorno e di pallets pari a 3 t/giorno;
- 4) in gestione ordinaria è autorizzato un volume massimo istantaneo di stoccaggio di rifiuti pari a 1.000 m³;
- 5) cessata l'efficacia dell'Ordinanza del Commissario Delegato all'emergenza relativa al crollo del Ponte Morandi n. 8/2020, la capacità massima di trattamento (R3) dei rifiuti costituiti da carta e cartone dovrà essere ridotta da 300 a 100 t/giorno e il volume massimo istantaneo di stoccaggio di rifiuti pari da 3.000 m³ a 1.000 m³;
- 6) nel caso in cui intenda passare alla gestione ordinaria dell'impianto prima della scadenza dell'Ordinanza di cui al punto precedente, l'Azienda dovrà darne comunicazione alla Città Metropolitana con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio della gestione ordinaria;
- 7) presso le aree indicate nelle planimetrie allegate al presente atto potranno essere svolte le attività di stoccaggio di rifiuti di cui al CER 150103 costituiti da pallets non più in uso, selezione manuale e preparazione al riutilizzo degli stessi mediante piccoli interventi di carpenteria;
- 8) l'area dedicata allo stoccaggio dei pallets riparati e pronti al riutilizzo deve essere chiaramente individuata (con idonea segnaletica orizzontale e/o verticale) e distinta da quella dedicata allo stoccaggio dei pallets classificati ancora come rifiuti;
- 9) nel caso in cui fosse necessario stoccare rifiuti in aree diverse da quelle individuate dal presente atto sarà possibile utilizzare spazi diversi (con le analoghe caratteristiche di pavimentazione e copertura) fermo restando l'obbligo di delimitare le aree e di dotarle di apposita segnaletica atta ad individuare le tipologie dei rifiuti stoccati. Della nuova disposizione dovrà esserne data preventiva comunicazione alla Città Metropolitana di Genova e all'ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova;
- 10) il tempo di stoccaggio dei rifiuti non deve superare i 12 mesi dalla presa in carico eccetto i rifiuti putrescibili o fermentescibili, per i quali lo stoccaggio dovrà essere temporalmente limitato alla sola sosta tecnica dei rifiuti presso l'insediamento e comunque non potrà protrarsi per un periodo superiore a 3 giorni lavorativi;
- 11) l'area esterna ai locali di stoccaggio deve essere mantenuta sgombra da rifiuti (ad eccezione delle tipologie e dei quantitativi autorizzati e salvo che per i movimenti di rifiuti in conferimento ed in imminente uscita dall'insediamento);
- 12) i rifiuti liquidi dovranno essere conferiti all'impianto unicamente in contenitori a tenuta stagna, realizzati in materiale con adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico – fisiche del rifiuto stesso e che dovranno essere posizionati all'interno di bacini di contenimento di capacità pari ad almeno 1/3 del volume complessivo dei contenitori e non inferiore al volume del contenitore di volume maggiore;

- 13) eventuali operazioni di travaso di rifiuti liquidi dovranno essere eseguite utilizzando un bacino anti sversamento;
- 14) le operazioni di travaso non potranno essere eseguite su rifiuti contenenti COV;
- 15) non possono essere effettuate operazioni di movimentazione alla rinfusa di rifiuti polverulenti;
- 16) i contenitori e le aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere individuati chiaramente con idonea segnaletica orizzontale o con cartelli verticali o contrassegni adesivi o scritte indelebili indicanti il tipo di rifiuto contenuto ed il relativo codice CER;
- 17) la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti devono essere svolte in modo da:
 - evitare la dispersione di materiale polverulento o aerosol e gli sversamenti di liquidi;
 - evitare, per quanto possibile, rumori e molestie olfattive;
 - rispettare le norme igienico-sanitarie;
- 18) tutti i contenitori dei rifiuti liquidi e solidi polverulenti devono essere mantenuti perfettamente chiusi al fine di evitare emissioni diffuse di polveri e sostanze volatili, nonché rischi di sversamenti accidentali del contenuto;
- 19) nel caso in cui i rifiuti vengano conferiti al centro di stoccaggio in contenitori di piccole dimensioni, si dovrà provvedere ad una loro pallettizzazione all'arrivo in deposito in modo da renderne agevole la movimentazione mediante gli usuali mezzi di sollevamento (carrelli elevatori e transpallets);
- 20) gli accumulatori esausti dovranno essere stoccati in idonei contenitori a tenuta stagna;
- 21) l'Azienda dovrà garantire la tracciabilità dei rifiuti nel loro percorso all'interno dell'impianto;
- 22) deve essere evitata ogni forma di contatto diretto tra i rifiuti incompatibili in quanto suscettibili di dar luogo a reazioni pericolose con sviluppo di sostanze esplosive, infiammabili o tossiche;
- 23) deve essere garantito il rispetto delle norme tecniche di cui al D.Lgs. 49/2014 per lo stoccaggio dei RAEE dimessi, con divieto di utilizzare per la movimentazione, per la separazione strumenti atti a lesionare i RAEE stessi o i loro componenti, ovvero a causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente, ovvero a compromettere le successive operazioni di recupero;
- 24) i rifiuti costituiti da rottami metallici dovranno essere sottoposti a controllo radiometrico secondo le modalità di seguito riportate:
 - il controllo radiometrico deve essere eseguito immediatamente all'arrivo del carico;
 - il controllo radiometrico sui carichi dovrà essere eseguito in un'area appositamente individuata, tale per cui, in caso di successivo rilevamento radiometrico di livelli anomali, il carico non debba essere necessariamente spostato. In alternativa prevedendo una eventuale necessità di movimentazione, preventivamente, l'Esperto Qualificato (E.Q.) dovrà stimare il limite del valore di dose per quale detto spostamento può essere eseguito senza pericolo di esposizioni indebite. Quanto sopra tenendo conto della distanza tra l'operatore e il materiale radioattivo, tra il punto di misura e il sito di messa in sicurezza (che deve essere interno all'insediamento) ed il tempo di percorrenza;
 - deve essere compilato un registro delle rilevazioni indicante almeno: data, ora, dati identificativi del carico atti alla ricostruzione della provenienza, esito delle misure, valore delle misure di fondo ambientale, nominativo operatore, firma dello stesso, strumentazione impiegata;
 - il controllo radiometrico deve essere eseguito da personale appositamente formato, preferibilmente da un Esperto Qualificato (E.Q.) almeno di secondo grado;
 - lo strumento di misura di radiazioni ionizzanti deve essere tarato presso un centro S.I.T. con frequenza almeno biennale;

- deve essere predisposto preventivamente da un E.Q. almeno di secondo grado un piano di intervento da attuarsi in caso di rilevamento di livelli anomali, comprensivo di norme di radioprotezione;
 - il personale deve essere reso edotto e formato dal punto di vista radioprotezionistico da un E.Q. almeno di secondo grado, in relazione all'eventuale ritrovamento di materie radioattive;
 - in caso di rilevamento di livelli anomali deve essere immediatamente informata l'autorità P.S. più vicina (art. 25 D.Lgs. 230/95 e s.m.i.). Inoltre deve essere data comunicazione ai competenti organi del S.S.N., al Comando Provinciale dei VVFF, alla Direzione Provinciale del Lavoro e ad ARPAL;
 - le operazioni conseguenti il rilevamento di livelli anomali dovranno essere eseguite sotto la supervisione di un E.Q. di almeno secondo grado con apposito incarico, che curerà la sorveglianza fisica della radioprotezione;
 - ai fini di ottemperare alle rispettive competenze gli organi di controllo devono essere informati preventivamente delle operazioni poste in essere;
- 25) l'impermeabilizzazione della pavimentazione delle aree esterne e del capannone adibito allo stoccaggio dei rifiuti nonché i relativi sistemi di regimazione delle acque e di eventuali sversamenti dovranno essere sempre mantenute integre e ripristinate in caso di danneggiamenti;
- 26) le scaffalature e le vasche di raccolta adibite allo stoccaggio di rifiuti liquidi devono essere sempre mantenute integre e riparate in caso di danneggiamenti;
- 27) i rifiuti derivanti dalle attività di stoccaggio e di cernita dovranno essere conferiti a soggetti debitamente autorizzati per le ulteriori fasi di smaltimento e/o recupero;
- 28) eventuali sversamenti accidentali di rifiuti liquidi dovranno essere assorbiti con prodotti specifici ad alto assorbimento il cui residuo dovrà essere avviato a smaltimento. A tal fine idonee quantità di appositi materiali devono essere sempre tenuti in deposito presso l'insediamento per far fronte a situazioni contingenti;
- 29) presso l'impianto - nel rispetto del regime di privativa di cui all'art. 198 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e fatto salvo il conferimento diretto da parte del gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani - potranno essere conferite le tipologie di rifiuti riportate all'Allegato 3 alla presente determinazione, per i quali l'impianto è autorizzato, non accompagnati da formulario solo alle condizioni previste dalla normativa vigente e in particolare nel rispetto delle specifiche di seguito riportate:
- a) rifiuti soggetti alle disposizioni di cui all'art. 266, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.: potranno essere ricevuti tali rifiuti solo da soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio e previa compilazione del modulo di autodichiarazione conferimento rifiuti di cui all'Allegato 5 alla presente determinazione che dovrà essere conservato unitamente al registro di carico e scarico. L'Azienda dovrà annotare sul registro di carico e scarico in luogo degli estremi del formulario il numero progressivo del suddetto modulo e nelle annotazioni la precisazione che il carico è stato ricevuto ai sensi dell'art. 266, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. indicando il codice fiscale del conferente. Al di fuori delle condizioni sopra riportate non potranno essere ricevuti senza formulari, i rifiuti soggetti alle disposizioni di cui all'art. 266, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - b) rifiuti conferiti da privati cittadini: premesso che i rifiuti domestici sono normalmente conferiti con le modalità previste dai vari Comuni, si ritiene che in casi particolari (comuni sprovvisti di centri di raccolta, centri di raccolta insufficienti, distanza eccessiva dal centro di raccolta ecc.) o per lo meno in maniera occasionale, il cittadino che intende avviare a recupero rifiuti in quanto prodotti in conto proprio può conferirli all'impianto previa compilazione del modulo di autodichiarazione conferimento rifiuti di cui all'Allegato 6 alla presente determinazione che dovrà essere conservato unitamente al registro di carico e scarico. L'Azienda dovrà annotare sul registro di carico e scarico, in luogo degli estremi del formulario, il numero progressivo del suddetto modulo e nelle

annotazioni la precisazione che il carico è stato ricevuto da privati cittadini indicando il C.F. del conferente. Al di fuori delle condizioni sopra riportate non potranno essere ricevuti rifiuti senza formulari conferiti da privati cittadini;

- 30) dovrà essere comunicato alla Città Metropolitana di Genova ogni futura variazione del nominativo del responsabile tecnico dell'impianto corredando con lettera di accettazione della carica da parte dello stesso, qualora diverso dal responsabile legale della Azienda;
- 31) ogni eventuale modifica gestionale dell'impianto (quantitativi, tempi di stoccaggio, ecc.) dovrà essere autorizzata dal competente Ufficio della Città Metropolitana di Genova;
- 32) dovrà essere mantenuta per tutta la durata dell'autorizzazione la garanzia finanziaria costituita a favore della Città Metropolitana di Genova mediante fidejussione di entità pari ad una copertura di € 397.805,51;
- 33) dovrà altresì essere mantenuta, per tutta la durata dell'efficacia dell'Ordinanza del Commissario Delegato all'emergenza relativa al crollo del Ponte Morandi n. 8/2020, la garanzia finanziaria costituita a favore della Città Metropolitana di Genova mediante fidejussione di entità pari ad una copertura di € 643.234,38;
- 34) la garanzia finanziaria prestata a favore della Città Metropolitana di Genova, in osservanza alla prescrizione di cui al punto precedente, dovrà coprire l'intera durata dell'autorizzazione e sarà svincolabile al termine delle verifiche e valutazioni delle condizioni del sito e comunque entro i due anni successivi alla scadenza;
- 35) il titolare della presente autorizzazione dovrà assicurarsi che la compagnia di assicurazione, presso la quale è stipulato il contratto, permanga negli elenchi delle compagnie abilitate ad operare in Italia per tutta la durata della garanzia, consultando gli elenchi messi a disposizione dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (www.ivass.it);
- 36) nel caso in cui la compagnia non risulti più negli elenchi sopra indicati o nel caso in cui il contratto stipulato nel rispetto delle condizioni sopra citate dovesse interrompersi prima della scadenza dell'autorizzazione, per motivi indipendenti dalla volontà del contraente (es. fallimento compagnia di assicurazione, rescissione unilaterale del contratto, ecc.), dovrà esserne data tempestiva comunicazione alla Città Metropolitana di Genova in qualità di soggetto beneficiario. Tale garanzia dovrà essere tempestivamente sostituita o compensata da un nuovo contratto; l'autorizzazione dovrà considerarsi automaticamente sospesa decorsi trenta giorni successivi al verificarsi dei casi sopra indicati, senza dilazione di termini fino a trasmissione e successiva accettazione formale da parte del soggetto beneficiario della nuova polizza fideiussoria;
- 37) l'entità della garanzia finanziaria può essere ridotta del 40% in caso di possesso per l'impianto della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001 o del 50% se l'impresa è registrata ai sensi del regolamento EMAS 1221/2009/CE; l'Azienda deve inviare tempestivamente alla Città Metropolitana di Genova ogni eventuale attestazione di certificazioni di qualità (o suo rinnovo) ottenuta;
- 38) copia della garanzia finanziaria costituita in ottemperanza al punto precedente dovrà tempestivamente essere trasmessa alla Città Metropolitana di Genova;
- 39) dovrà essere mantenuta, per tutta la durata dell'autorizzazione, una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni ambientali e danni a terzi derivanti dall'esercizio dell'attività di recupero;
- 40) entro il 31 gennaio di ogni anno deve essere trasmesso al Servizio Entrate Regionali e al Settore Regionale Gestione dei Rifiuti nonché alla Direzione Ambiente della Città Metropolitana una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà secondo l'Allegato B della DGR 349/2009;
- 41) alla chiusura dell'impianto l'Azienda:
 - i. dovrà assicurare la messa in sicurezza del sito e il ripristino del luogo, compatibile con la destinazione d'uso del sito stesso, in conformità alla normativa vigente;
 - ii. dovrà assicurare la rimozione dall'area dei rifiuti presenti;

- iii. dovrà predisporre controlli sulle matrici ambientali potenzialmente suscettibili di contaminazione determinata dall'attività svolta; nel caso la tipologia dei rifiuti stoccati e/o trattati e le condizioni di esercizio dell'attività consentano di escludere la compromissione delle matrici ambientali, dovrà comunque essere relazionato sulle motivazioni alla base di tale conclusione;

Prescrizioni End of Waste

- 42) le caratteristiche per la cessazione dello status di rifiuto dell'End of Waste originato dall'attività di trattamento R3 dei rifiuti costituiti da carta e cartone e pallets sono quelle di cui al comma 1 dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; in mancanza di criteri specifici adottati a livello nazionale e comunitario, su ciascun lotto di End of Waste ottenuto dovranno essere effettuati controlli per la verifica, per quel che riguarda carta e cartone, dei requisiti di cui al punto 1.1.4 del Paragrafo 1.1 dell'Allegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998;
- 43) per quel che riguarda i pallets, in mancanza di criteri specifici adottati a livello nazionale e comunitario, dovranno essere verificati i requisiti riferiti ad eventuali norme tecniche nazionali, europee o internazionali o, in mancanza di tali norme, eventuali requisiti relativi a standard privati (accordi specifici con utilizzatori privati);
- 44) entro 15 gg dalla data di notifica del presente atto l'Azienda dovrà trasmettere una relazione con la quale sia descritta l'applicazione dei criteri di cui all'art. 184-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che si riportano di seguito:
1. materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
 2. processi e tecniche di trattamento consentiti;
 3. criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
 4. requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
 5. un requisito relativo alla dichiarazione di conformità;
- 45) entro 15 gg dalla data di ricevimento del presente atto l'Azienda dovrà altresì comunicare la definizione di "lotto" ai fini delle verifiche di cui ai punti 45) e 46) e i requisiti che deve rispettare l'End of Waste costituito dai pallets; nei successivi 15 gg, fatte salve eventuali richieste di chiarimenti da parte di Città Metropolitana, dovranno essere messe in atto le prescrizioni relative alla gestione degli End of Waste; la cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto di materiale prodotto decorrerà dal momento dell'emissione da parte del produttore della dichiarazione di conformità dell'End of Waste, fino a quel momento la materia prodotta dovrà essere gestita come rifiuto;
- 46) la dichiarazioni di conformità di cui al punto precedente dovrà essere redatta in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000) e dovrà contenere le seguenti sezioni minime:
- ragione sociale del produttore
 - caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto
 - la quantificazione del lotto di riferimento
 - rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari, ove previsti.

Emissioni in atmosfera

- 47) l'impianto di selezione carta e cartone deve essere dotato di almeno due punti di captazione posti al di sopra del vaglio a dischi per intercettazione delle polveri dalla zona di primo salto del materiale.

L'aria captata deve essere convogliata al sistema di depurazione costituito dal filtro a maniche originante l'emissione E1;

48) non potranno essere installati condotti di by-pass dei filtri per il contenimento delle polveri asserviti all'impianto di selezione di carta e cartone;

49) in caso di disservizio agli impianti di abbattimento originanti l'emissione E1 la lavorazione a monte dovrà essere immediatamente sospesa e non potrà essere ripresa fino al ripristino della funzionalità dell'impianto di abbattimento stesso;

50) l'emissione E1 dovrà rispettare i seguenti limiti (riferiti a 0°C, 1013 hPa):

Emissione	origine	Portata (espressa in m ³ /h a 15 °C e 1013 hPa)	Parametro	mg/m³ (espressi a 0 °C e 1013 hPa)
E1	impianto di selezione carta e cartone	10.000	Polveri	9

51) l'Azienda dovrà provvedere al mantenimento dell'efficienza di abbattimento dei filtri asserviti all'impianto di selezione carta e cartone secondo le seguenti modalità operative:

- manutenzione ordinaria con cadenza mensile consistente nella controllo visivo dello stato delle maniche filtranti
- sostituzione delle maniche filtranti quando necessario

52) gli eventuali disservizi e le manutenzioni ordinarie e straordinarie agli impianti di contenimento originanti l'emissione E1, con indicazione della data e del tipo di intervento effettuato, dovranno essere annotate su un registro che dovrà essere fatto vistare dalla Città Metropolitana di Genova antecedentemente alla data prevista per la prima manutenzione di cui al precedente punto 52). Il registro in questione dovrà essere conservato per almeno 5 anni dall'ultima registrazione c/o lo stabilimento Benfante S.r.l. di Via Gramsci, 2 nel Comune di S.Olcese, e messo a disposizione degli enti di controllo;

53) al fine di limitare la formazione di polveri:

- i rifiuti costituiti da materiali inerti di cui ai CER 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904 e 200301 dovranno essere sempre stoccati all'interno di cassoni chiusi o dotati di copertura mobile; qualora questo accorgimento non dovesse essere sufficiente, si dovrà provvedere ad umidificare tali rifiuti con acqua;
- i rifiuti costituiti da sfridi, scarti e polveri di materie plastiche di cui ai CER 070213, 120105, 160119, 160216, 160306 e 170203 e quelli costituiti da scarti di legno e imballaggi in legno di cui ai CER 030101, 030105, 030199, 150103, 170201, 191207, 200138 e 200301 dovranno essere sempre stoccati all'interno di cassoni scarrabili dotati di copertura mobile;

54) le operazioni di carico/scarico/movimentazione dei materiali polverulenti contraddistinti dai codici CER di cui al precedente punto 54) dovranno essere sempre condotte secondo quanto indicato dall'allegato V, Parte I, al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

55) le zone di transito degli automezzi e di movimentazione del materiale dovranno essere mantenute pulite ed eventualmente umidificate per prevenire il sollevamento di polvere;

56) l'Azienda dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare trascinamenti di materiale inerte nelle vie pubbliche da parte dei mezzi in uscita dall'insediamento;

B) di sottoporre BENFANTE S.r.l., in relazione al "Piano di Prevenzione e Gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio" ai sensi dell'art.9 del Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne" al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 57) il bacino mobile di contenimento di eventuali spandimenti di carburante dovrà essere utilizzato all'atto di ogni rifornimento;
- 58) alla fine di ogni operazione di rifornimento eventuali fuoriuscite accidentali di carburante dovranno essere prontamente raccolte, stoccate in appositi contenitori e gestite come rifiuti;
- 59) quando non utilizzato il bacino mobile di contenimento dovrà essere vuoto e collocato al coperto protetto dalle acque piovane;
- 60) la superficie dell'area di distribuzione carburante dovrà essere comunque mantenuta in buon stato di manutenzione priva di crepe, fessurazioni, buche, ecc., al fine di evitare qualsiasi possibilità di infiltrazioni negli strati superficiali del suolo di acque contaminate;
- 61) l'area di rifornimento dei mezzi, individuata dalla massima estensione del tubo flessibile dell'erogatore, dovrà essere identificata con strisce segnaletiche;
- 62) è fatto divieto effettuare qualsiasi pulizia delle aree esposte ad inquinamento mediante operazioni di lavaggio con acqua;
- 63) nelle vicinanze del distributore carburante dovranno essere presenti e sempre disponibili, idonei materiali assorbenti da impiegarsi in caso di sversamenti accidentali, perdite, incidenti, ecc.
- 64) i cassoni scarrabili impiegati per lo stoccaggio dei rifiuti, quando non sono in corso operazioni di conferimento e a fine giornata lavorativa, dovranno essere mantenuti chiusi al fine di evitare l'eventuale azione di dilavamento da parte delle acque piovane;
- 65) in caso di pioggia, qualora vengano impiegati cassoni dotati di copertura con teloni, non è consentito il conferimento e la movimentazione dei rifiuti, ad esclusione delle operazioni di uscita/entrata di rifiuti effettuata direttamente all'interno dei cassoni scarrabili;
- 66) la superficie occupata dai cassoni scarrabili e dell'area di manovra mezzi, dovrà essere mantenuta in buon stato di manutenzione priva di crepe, fessurazioni, buche, ecc., al fine di evitare infiltrazioni negli strati superficiali del suolo di acque eventualmente contaminate;
- 67) l'area di stoccaggio dei rifiuti dovrà essere mantenuta pulita mediante periodica attività di spazzamento meccanico e/o manuale; non è consentita la pulizia dell'area mediante operazioni di lavaggio.
- 68) per lo smaltimento dei liquami e/o rifiuti derivanti dalla gestione dell'impianto di distribuzione carburante, dovrà essere impiegata apposita ditta autorizzata ai sensi di legge; la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento dovrà essere conservata dal titolare dello scarico e messa a disposizione, su richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture di controllo per un periodo di cinque anni;

C) di introitare la somma pari a € 520,00, versata da BENFANTE S.r.l. secondo il seguente schema (denominato dati contabili):

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
EN TR ATA	3010002	0	3001624	+	520,00					376	2020		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	520,00								
TOTALE SPESE:				-									

D) di trasmettere il presente atto a:

- BENFANTE S.r.l.;

- ASL 3 GENOVESE e ARPAL per i controlli di rispettiva competenza;
- Regione Liguria e Comune di S.Olcese.
- Sezione Regionale della Liguria dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali
- ISPRA, ai sensi di quanto previsto all'art. 184 ter del D.Lgs. 152/2006;

Il presente provvedimento verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni e sarà successivamente reperibile sul portale telematico Dati Aperti dell'Amministrazione in conformità al decreto trasparenza.

Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D.Lgs 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento.

**Sottoscritta dal Dirigente
(BRUZZONE MAURO)
con firma digitale**